

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

REGOLAMENTO PER LE DONAZIONI PASSIVE

Premessa e normativa di riferimento.

Il presente Regolamento, adottato nel rispetto della normativa vigente in materia, disciplina specificatamente la donazione/cessione a titolo gratuito/non oneroso, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, dei beni mobili di modico valore o che si trovino nelle condizioni di cui all'art.6 (fase sei, ipotesi due) del vigente regolamento per la gestione dei beni mobili del patrimonio, approvato con deliberazione del commissario Straordinario n.1090 del 30/12/2013.

In particolare, l'A.S.P. di Siracusa tende a promuovere il riutilizzo di materiale, di strumentazioni e di apparecchiature obsolete ma ancora funzionanti, dismesse od in via di dismissione, da elargire mediante atti di donazione, a fini umanitari e di beneficenza nei casi di ripetuti infruttuosi tentativi di alienazione onerosa o nei casi in cui gli oneri correlati alle procedure di alienazione risultino superiori al possibile ricavo.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Per "donazione" si intende il contratto col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l'altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto senza conseguire un corrispettivo. La donazione è un atto personale del donante: perciò, la scelta del donatario o dell'oggetto della donazione deve essere frutto dell'esclusiva volontà del donante - A.S.P. di Siracusa. L'Azienda può donare nei limiti e secondo le norme previste nel vigente Regolamento.

In ottemperanza al dettato delle disposizioni normative nazionali e regionali il presente Regolamento detta l'espletamento dell'iter da seguire per elargizioni di beni di proprietà aziendale, attraverso lo strumento giuridico della donazione, che avverrà con procedura formale per importi superiori a € 1.000,00 e procedure informali per donazioni con importi inferiori.

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione.

Il presente atto regola le procedure sottese agli atti di generosità effettuati dall'ASP di Siracusa senza alcuno scopo di lucro e senza che, per il donante, vi possano essere benefici direttamente o indirettamente collegati all'erogazione.

Il ricorso all'atto di donazione è comunque subordinato al preventivo esperimento delle attività previste dall'art.6 del vigente regolamento per la gestione dei beni mobili del patrimonio, approvato con deliberazione del commissario Straordinario n.1090 del 30/12/2013. La Commissione tecnica, in particolare, nel redigere il verbale di dismissione del bene, ove non ritenga che il bene abbia ancora un valore economico apprezzabile che ne giustifichi la vendita (o la permuta) avrà cura di suggerire alla Direzione Generale la donazione/cessione a titolo gratuito a terzi dello stesso bene.

Spetta comunque alla Direzione Generale la decisione ultima circa le modalità di dismissione del bene (vendita, permuta, donazione/cessione a titolo gratuito).

L'infruttuoso esperimento di cinque tentativi di vendita dello stesso bene, con progressiva riduzione del valore di vendita iniziale (base d'asta), ne determinano automaticamente lo stato di donabilità/cedibilità ai sensi del presente regolamento senza necessità di una nuova determinazione del Direttore Generale. In tali ipotesi si prescinde da quanto previsto al successivo art.6.

Art. 2 – Soggetti beneficiari.

Possono presentare richiesta per ricevere in donazione i beni in argomento tutti i soggetti interessati, tra i quali ad esempio:

- 1) Associazioni di volontariato;
- 2) Associazioni di beneficenza;
- 3) Enti morali, associazioni senza scopo di lucro;
- 4) Enti ecclesiastici o comunità religiose;
- 5) Istituzione scolastiche o strutture universitarie;
- 6) Altri uffici della Pubblica Amministrazione;
- 7) Enti pubblici o privati che abbiano finalità sociali o umanitarie;
- 8) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- 9) Altri soggetti.

Verrà valutata positivamente in primis la richiesta di donazione con finalità di beneficenza.

Art. 3 – Avviso di dismissione e richieste di donazione.

L'U.O.C. Economico-Patrimoniale / U.O.S Patrimoniale predispone con cadenza almeno semestrale un avviso pubblico con il quale si rende nota la volontà dell'ASP di donare/cedere i beni dimessi, da pubblicizzare con le modalità previste/consentite dall'Ordinamento, insieme allo schema di richiesta di assegnazione che gli interessati potranno far pervenire all'Azienda.

Non è consentito procedere alla donazione diretta di beni dell'Azienda su richiesta di terzi senza la previa pubblicazione in un avviso di dismissione degli stessi beni.

I soggetti di cui al precedente articolo dovranno manifestare l'interesse a ricevere la/le donazione/i mediante richiesta scritta utilizzando il formulario/schema predisposto dall' U.O.S Patrimoniale, nel quale dovranno essere dichiarati:

- 1) il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede legale, se è persona giuridica, nonché i recapiti telefonici / e- mail;
- 2) la volontà di ricevere il bene;
- 3) la motivazione/causale della donazione;
- 4) l'utilizzo e la destinazione del bene;
- 5) assunzione di responsabilità nell'utilizzo del bene e ritiro dello stesso a proprio carico.

E' in capo al Responsabile dell' U.O.S Patrimoniale la predisposizione di tutti gli atti propedeutici e consequenziali alla donazione.

Art. 4 – Oggetto della donazione.

Può essere oggetto di donazione qualunque bene mobile sanitario/economale di proprietà aziendale per il quale l'Azienda ritiene:

- l'avvenuta obsolescenza tecnica (il bene non è più adeguato perché superato dal progresso tecnologico);
- la sopravvenuta inutilità per il centro che ne richiede la dismissione;
- la sopravvenuta incapacità del bene di rispondere alle esigenze aziendali;

Possono essere oggetto di donazione, altresì, i beni mobili aziendali:

- le cui spese di manutenzione risultano essere particolarmente elevate rispetto al valore del bene;
- che presentino guasti la cui riparazione non sia tecnicamente possibile o economicamente conveniente per l'Azienda, in considerazione delle caratteristiche del bene;

Spetta alla commissione tecnica di cui all'art.6 del vigente regolamento per la gestione dei beni mobili del patrimonio, approvato con deliberazione del commissario Straordinario n.1090 del 30/12/2013, individuare le superiori caratteristiche nel bene oggetto della presente procedura.

Art. 5 – Donazione di modico valore.

Si considera di modico valore la donazione che non incide in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, tenuto conto, altresì, del valore del bene, sensi dell'art. 783 del codice civile. Si considera di modico valore il bene il cui valore, stimato dalla Commissione cui all'art.6 del vigente regolamento per la gestione dei beni mobili del patrimonio, approvato con deliberazione del commissario Straordinario n.1090 del 30/12/2013, sia inferiore ad €.1.000,00. Per le donazioni di modico valore è sufficiente la scrittura privata anche nella forma della sottoscrizione del verbale di consegna che tiene luogo di contratto.

Art. 6 – Limiti di valore.

L'Azienda non può donare beni che abbiano un valore stimato residuo superiore a 10.000,00 euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art.1. Per i beni di valore stimato superiore a 3.000,00 euro ed inferiore a 10.000,00 euro la donazione dovrà essere preceduta dal tentativo di vendita reiterato, in caso di esito infruttuoso, per almeno due volte previa riduzione progressiva della base d'asta.

Per i beni di valore stimato superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 3.000,00 euro la donazione dovrà essere preceduta da un tentativo di vendita reiterato, in caso di esito infruttuoso, per almeno un'altra volta previa riduzione della base d'asta.

Art. 7 – Procedimento ed autorizzazioni alla donazione.

L'Azienda, ricevute le richieste, procede all'istruttoria della pratica di donazione attraverso l' U.O.S Patrimoniale. Nel caso di più richieste per lo stesso bene il donatario verrà individuato da una apposita commissione, nominata dal Direttore Generale. La Commissione valuterà le richieste in relazione alle finalità di utilizzo dichiarate da ciascun richiedente ed individuerà quale donatario il soggetto che avrà prospettato una utilizzazione del bene che consenta di soddisfare/raggiungere il maggior numero di utenti/beneficiari finali.

Art. 8 – Formalizzazione atti.

La donazione avverrà con le seguenti modalità:

- a) donazioni di modico valore:
 - scrittura privata tra il donatario ed il Direttore Generale;
- b) donazioni di valore superiore all'importo indicato all'art.5:
 - contratto stipulato in forma pubblica amministrativa tra il donatario ed il Direttore Generale;
- c) donazioni di beni mobili registrati:
 - contratto notarile tra il donatario ed il Direttore Generale;

Art. 9 – Pubblicità degli atti e trasparenza.

L'avviso di dismissione beni e la relativa modulistica sono pubblicati all'albo pretorio dell'Azienda per almeno 30 giorni consecutivi;

Il verbale della Commissione di cui all'art.7 e gli atti di cui all'art.8 sono pubblicati all'albo pretorio dell'Azienda per almeno 15 giorni consecutivi;

Art. 10 – Spese di donazione e responsabilità successiva.

Ogni e qualunque spesa derivante dall'atto di liberalità deve essere sostenuta esclusivamente dall'interessato, il quale si impegna sollevare l'A.S.P. di Siracusa da qualsiasi responsabilità eventualmente insorgente dall'uso del bene donato.

Il donatario è direttamente e personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati con regolare verbale di consegna, di qualsiasi danno che possa derivare ai suddetti beni o di qualsiasi danno cagionato a terzi o cose causato da sue azioni o omissioni.

Art. 11 – Consegna del bene donato.

L'operazione di consegna avviene a cura dell' U.O.S Patrimoniale sulla base degli atti sopra richiamati. Nel caso previsto dalla lettera b) dell'art.8, la consegna potrà avvenire solo successivamente al decorso di almeno 10 giorni dalla pubblicazione del contratto all'albo pretorio.

Art. 12 – Verifica requisiti del donatario.

L'ASP si riserva la facoltà di accertare nei confronti del donatario la sussistenza delle condizioni previste per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l'Azienda può, a suo insindacabile giudizio, procedere alla verifica della sussistenza di determinati requisiti soggettivi, anche di natura morale, in capo al soggetto che riceve il bene in donazione, con la conseguenza che potrà procedersi all'atto di donazione solo se i soggetti siano ritenuti idonei perché in possesso di tali requisiti.

Art. 13 - Scarico Inventariale e cancellazione dai registri inventario.

Sarà cura della U.O.S Patrimoniale approntare tutte le procedure, le annotazioni sulle scritture contabili e le comunicazioni consequenziali alla dismissione dei beni con le modalità previste dal presente regolamento, ivi comprese quelle concernenti lo scarico inventariale, intendendosi per tale l'operazione in base alla quale il bene viene cancellato dall'inventario e cessa di far parte del patrimonio aziendale e dei suoi Centri di Costo.

Art. 14 – Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale di riferimento.

Eventuali modifiche apportate dal Legislatore a detta normativa s'intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento, purché si integrino nell'impianto complessivo dello stesso.

Diversamente, si procederà alla formale modifica del presente Regolamento con le modalità previste dall'Ordinamento.